

AVVISO PUBBLICO
APPLICAZIONE ART. 40, COMMI 4 e 5, LRT N. 2/2019

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*”;

in attuazione della Deliberazione di Giunta n. 118 del 22.3.2019 «*Criteri di prima applicazione delle LRT 2.1.2019, n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)” relativamente all’utilizzo autorizzato di alloggi ERP*»;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione secondo la disciplina del presente Avviso, **rivolto esclusivamente ai**

NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO IN UN ALLOGGIO E.R.P.
IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

(cioè destinatari di provvedimento di assegnazione provvisoria, preassegnazione, provvedimento temporaneo straordinario-requisizioni) **da data antecedente al 23 aprile 2010** e in possesso dei requisiti di cui alla norma transitoria di cui all’articolo 40, commi 4 e 5, LRT n. 2/2019.

Art. 1

**Assegnazione ordinaria di alloggio ERP
già assegnato provvisoriamente**

1.1. Ai sensi dell’art. 40, comma 4, LRT n. 2/2019, è possibile procedere all’**assegnazione ordinaria dell'alloggio di ERP** nei confronti di coloro che risultino essere **assegnatari in via provvisoria** da data antecedente al 23 aprile 2010, previo accertamento del **possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica** come disciplinati dall’allegato A del presente Avviso e della **regolarità nel pagamento dei canoni**.

1.2. Sono assegnatari in via provvisoria i titolari di provvedimenti di Assegnazione provvisoria, Preassegnazione, Provvedimento temporaneo straordinario (requisizioni) adottati dal Comune di Firenze e relativi ad alloggi di ERP.

1.3. L’istanza deve essere presentata dagli interessati al Servizio Casa **entro il giorno 24 luglio 2019**.

Art. 2
Concessione di utilizzo autorizzato dell'alloggio ERP
già assegnato provvisoriamente

2.1. Ai sensi dell'art. 40, comma 5, LRT n. 2/2019 e della Deliberazione di Giunta n. 118 del 22.3.2019, è possibile procedere alla **concessione dell'utilizzo autorizzato**, disciplinato dall'art. 14 LRT n. 2/2019, **dell'alloggio di ERP** nei confronti di coloro che risultino essere **assegnatari in via provvisoria** da data antecedente al 23 aprile 2010, e che **possiedono i requisiti per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione (c.d. requisiti di permanenza)** come disciplinati dall'allegato B del presente Avviso, e della **regolarità nel pagamento dei canoni**.

2.2. Sono assegnatari in via provvisoria i titolari di provvedimenti di Assegnazione provvisoria, Preassegnazione, Provvedimento temporaneo straordinario (requisizioni) adottati dal Comune di Firenze e relativi ad alloggi di ERP.

2.3. L'istanza deve essere presentata dagli interessati al Servizio Casa **entro il giorno 24 aprile 2019**.

2.4. Al termine del periodo di validità dell'utilizzo autorizzato, a seguito di richiesta degli interessati, previo accertamento del possesso dei requisiti di mantenimento e della regolarità nel pagamento dei canoni, si potrà procedere alla assegnazione ordinaria dell'alloggio utilizzato.

Art. 3
Autocertificazione dei requisiti e documentazione da allegare

3.1. I requisiti per la richiesta di regolarizzazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. La dichiarazione falsa o mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

3.2. I componenti del nucleo familiare anagrafico devono coincidere con quelli dell'Attestazione ISEE 2019.

3.3. Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

3.3.1. **copia del permesso di soggiorno in corso di validità** di tutti i componenti il nucleo familiare; il richiedente deve essere in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni;

3.3.2. **planimetria catastale dell'alloggio** nel caso di proprietà di immobili sul territorio italiano [per verifica eventuale situazione di adeguatezza come disciplinata dalla LRT n. 2/2019];

3.3.3. i cittadini non italiani di Paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, anche dell'Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare **possiedono / non possiedono alloggi nel Paese di origine**;

3.3.4. nel caso di proprietà pro-quota, deve essere allegata la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio.

3.4. Sono esentati dal produrre la certificazione di cui al punto 3.3.3. i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" indicati nei relativi titoli di soggiorno.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

4.1. I soggetti interessati devono autocertificare il possesso dei requisiti utilizzando il Modello di domanda allegato al presente Avviso o comunque riportando tutte le dichiarazioni e/o informazioni in esso contenute.

4.2. La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autentica purché la domanda sia presentata unitamente a **fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido della persona che richiede l'assegnazione.**

4.3. I soggetti interessati possono presentare le richieste nei modi seguenti:

- **spedizione tramite raccomandata A/R** (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante). La raccomandata deve essere indirizzata a: Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare – Servizio Casa – via dell'Anguillara 21 – 50122 Firenze. Sulla busta deve essere riportato: "Avviso Pubblico art. 40 LRT 2/2019".
- **spedizione all'indirizzo di posta elettronica** certificata della Direzione Patrimonio direz.patrimonio@pec.comune.fi.it o all'indirizzo di posta elettronica del Servizio Casa sostegnocasa@comune.fi.it; Nell'oggetto deve essere riportato: "Avviso Pubblico art. 40 LRT 2/2019".
- **consegna a mano in busta chiusa** nei giorni di **martedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00; mercoledì 9.00-13.00; giovedì 15.00-17.00** presso la Direzione Patrimonio al piano terra, via dell'Anguillara 21 – Firenze [**da martedì 2 aprile e fino a mercoledì 24 aprile 2019**] Sulla busta deve essere riportato: "Avviso Pubblico art. 40 LRT 2/2019".

Art. 5

NORMA FINALE

5.1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5.2. Informazioni sulla raccolta dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR General Data Protection Regulation 2016/679):

6.2.1. Finalità: la raccolta è finalizzata alla applicazione dell'art. 40, commi 4 e 5, LRT n. 2/2019;

6.2.2. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei.

5.2.3 Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati è obbligatoria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo e della formazione della graduatoria.

5.2.4. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio Casa.

5.2.5. L'Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR e della normativa nazionale è disponibile sulla rete civica del Comune di Firenze: <https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>

5.3. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio Casa.

5.4. Il termine del procedimento di verifica dei requisiti è stabilito:

- in **240 giorni** dal 24.4.2019 (termine di presentazione della domanda) con scadenza il **20.12.2019**. per le domande ai sensi dell'art. 40, comma 5, LRT n. 2/2019 (assegnatari in via provvisoria in possesso dei **requisiti di permanenza**);
- in **180 giorni** dal 24.7.2019 (termine di presentazione della domanda) con scadenza il **20.1.2020** per le domande ai sensi dell'art. 40, comma 4, LRT n. 2/2019 (assegnatari in via provvisoria in possesso dei **requisiti di accesso**).

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri: 055 276.9658 - 055 276.9734

Firenze, 26.3.2019

Il Dirigente del Servizio Casa
Dott. Giovanni Bonifazi

ALLEGATO A

Requisiti per l'assegnazione ordinaria di alloggio ERP già assegnato provvisoriamente (requisiti di accesso)

Tutti i requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera c) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

I requisiti per il riconoscimento dell'assegnazione ordinaria dell'alloggio di ERP assegnato provvisoriamente sono i seguenti:

a) **essere titolari di assegnazione provvisoria** - cioè titolari di provvedimenti di Assegnazione provvisoria, Preassegnazione, Provvedimento temporaneo straordinario (requisizioni) - dell'alloggio utilizzato da data antecedente il 23 aprile 2010;

b) **essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione**

c) **cittadinanza italiana** o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

d) **residenza anagrafica nell'alloggio assegnato provvisoriamente;**

e) **assenza di condanne penali passate in giudicato** per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

f) **possesso di certificazione ISEE 2019** in corso di validità e priva di difformità, di valore non superiore ad **€ 16.500,00**

g) **assenza di titolarità di diritti di proprietà** o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Firenze**. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dall'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

h) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero**, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero).

I requisiti di cui alle lett. g) e h) si intendono posseduti se il richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Possono presentare domanda i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di €25.000,00, se in possesso dei requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

i) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

j) **non titolarità di natanti o imbarcazioni** a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

k) **non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV)**. In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

- l) **non superamento del limite di € 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.** Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere h) ed i).
- m) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- n) **assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza** dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett. b), c), d) ed e), della LRT n. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- o) **assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP** senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Allegato B

Requisiti per la concessione di utilizzo autorizzato dell'alloggio ERP già assegnato provvisoriamente (requisiti di permanenza)

Tutti i requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera c) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

I requisiti per la concessione dell'utilizzo autorizzato dell'alloggio ERP assegnato provvisoriamente, con possibilità, ove siano mantenuti, di successivo riconoscimento di titolarità del diritto di assegnazione ordinaria, sono i seguenti:

- a) **essere titolari di assegnazione provvisoria** - cioè titolari di provvedimenti di Assegnazione provvisoria, Preassegnazione, Provvedimento temporaneo straordinario (requisizioni) - dell'alloggio utilizzato da data antecedente il 23 aprile 2010;
- b) **essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione**
- c) **cittadinanza italiana** o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- d) **residenza anagrafica nell'alloggio assegnato provvisoriamente;**
- e) **assenza di condanne penali** passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- f) **possesso di certificazione ISEE 2019** in corso di validità e priva di difformità di valore non superiore ad **€. 36.151,98** salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai € 50.000, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento.
- g) **assenza di titolarità di diritti di proprietà** o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Firenze.** La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dall'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);
- h) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero,** compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 31.250,00 euro.** Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero).

I requisiti di cui alle lett. g) e h) si intendono posseduti se il richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Possono presentare istanza i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

i) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 75.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

j) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

k) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

l) non superamento del limite di € 100.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare.

m) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

n) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett. b), c), d) ed e) della LRT n. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

o) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.